



Numero 29219 di repertorio

Numero 19861 di raccolta

(In carta libera ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642)

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue settembre duemilasedici, a Brescia in via Malta, 7/C, alle ore sedici e trenta.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SI E' COSTITUITO

il signor

**Vincenzo TOGNAZZI**, nato a Botticino (BS) il 29 novembre 1949, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS**", con sede a Botticino (BS) in via Tito Speri, 105, codice fiscale 80048980173, partita IVA 01790140170, inserita nel R.E.A. della Camera di Commercio di Brescia col n. 455459, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 1 marzo 2004 col n. 1944, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunito il consiglio di amministrazione della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

"1. Modifica dello statuto-Atto Pubblico presso il Notaio Rizzonelli."

Ai sensi di statuto il signor Vincenzo TOGNAZZI, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea e dichiara che:

- il consiglio di amministrazione è stato convocato con comunicazione consegnata a mano a tutti gli aventi diritto in data 13 settembre 2016;

- come risulta dal foglio presenze che, omessane la lettura per volontà del costituito, si allega al presente atto sotto la lettera "A", sono presenti i cinque membri del consiglio di amministrazione in carica,

e pertanto

che il consiglio di amministrazione è validamente costituito ed idoneo a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola e ricorda brevemente ai presenti le ragioni che sono alla base delle proposte di modifica dello statuto attualmente vigente. In particolare ricorda le ragioni di opportunità che consigliano di modificare gli articoli 8 e 16 dello statuto, prevedendo di esplicitare che la nomina dei consiglieri da parte del Comune si sostanzia nella espressione della rappresentanza della comunità territoriale e non del Comune inteso quale ente pubblico i-

Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
di BRESCIA 2

in data 5 ottobre 2016

N. 60681 serie IT

€ 209,00

stituzionale portatore di un proprio indirizzo politico-amministrativo che potrebbe mutare con il mutare della coalizione di governo; situazione peraltro comune a molteplici enti ex IPAB di origine privata come nel caso della Fondazione Casa di Riposo per anziani di Botticino ONLUS.

Per le medesime motivazioni è opportuno nominare un Organo di consulenza tecnico contabile in sostituzione del revisore dei conti, il quale verrà nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione.

A questo punto il presidente, poichè nessuno chiede la parola, invita i presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione della

**"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS"**  
DELIBERA

"1. di prevedere che i consiglieri siano nominati dall'Amministrazione Comunale di Botticino, senza vincolo di mandato o di rappresentanza, quale espressione della comunità territoriale di Botticino, modificando il **secondo comma dell'art. 8**, pertanto l'articolo 8 diventerà del seguente tenore letterale:

**"Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, compreso il Presidente.

I consiglieri sono nominati dall'Amministrazione Comunale di Botticino, senza vincolo di mandato o di rappresentanza, quale espressione della comunità territoriale di Botticino.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente alla prima adunanza presieduta dal Presidente uscente, se presente, o dal Consigliere Anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano di età."

2. di nominare l'Organo di consulenza tecnico contabile in sostituzione del Revisore dei conti, sostituendo l'articolo 16 dello statuto come segue:

**"Art. 16 - L'Organo di Consulenza tecnico contabile**

L'Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. L'Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Tale Organo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di consulenza tecnico contabile resta in carica per almeno 4 (quattro) anni e sarà rieleggibile.

All'Organo di Consulenza tecnico contabile è corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.";

3. di modificare conseguentemente l'articolo 7 dello statuto sociale come segue:

**"Art. 7 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di Consulenza tecnico contabile.";

4. di nominare quale Organo di consulenza tecnico contabile, la dottoressa **Franca CARLOTTI**, nata a Manerbio (BS) il 18 marzo 1962, attuale revisore dei conti, la quale resterà in carica fino a revoca o dimissioni."

Si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessa la lettura per volontà del costituito, lo statuto della Fondazione quale risulta dopo le modifiche sopra approvate.

La delibera viene approvata all'unanimità dei consiglieri presenti per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal presidente.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta, essendo le ore sedici e quarantacinque.

SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della fondazione.

Del presente atto ho dato lettura al costituito che l'approva, essendo le ore sedici e quarantacinque.

Dattiloscritto su tre facciate di due fogli da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.to TOGNAZZI Vincenzo

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" al repertorio N. 29219/19861 del notaio Giammatteo RIZZONELLI

FOGLIO PRESENZE

\*\*\*

Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2016 della  
"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS"

\*\*\*

**Vincenzo TOGNAZZI:** F.to TOGNAZZI Vincenzo  
(presidente del consiglio di amministrazione)

**Lidia APOSTOLI:** F.to APOSTOLI Lidia  
(vice presidente del consiglio di amministrazione)

**Oswaldo SQUASSINA:** F.to SQUASSINA Oswaldo  
(consigliere)

**Giovanni BONVINI:** F.to BONVINI Giovanni  
(consigliere)

**Mauro GHEDA:** F.to GHEDA Mauro  
(consigliere)

F.to TOGNAZZI Vincenzo  
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

Allegato "B" all'atto N. 29219/19861 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

**Titolo I° NATURA E FINI ISTITUZIONALI**

**Art. 1 - Denominazione e sede.**

In continuità a quanto previsto dalle tavole di fondazione è costituita quale Ente di diritto privato la Fondazione

**"CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS"**

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

con sede legale in **Botticino, via Tito Speri n. 105**, e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

**Art. 2 - Natura giuridica**

La Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato, gode di propria autonomia ed opera nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

La Fondazione è dotata pertanto di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri aziendali improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**Art. 3 - Origine**

La Casa di Riposo per Anziani di Botticino nasce in onore dei caduti di guerra e trae origine :

1. dalla donazione condizionata risultante dall'atto 14/9/1922 a rogito del notaio Enrico Perugini, per parte dei coniugi Cav. Moscheni e Sig.ra Vittoria Bettinzoli, di un fabbricato posto in Via Tito Speri da destinarsi a sede della Casa di Riposo,
2. da donazione di privati - Enti ed Istituti,
3. da stanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Botticino, finalizzata alla costruzione del nuovo fabbricato da destinarsi a sede della Casa di Riposo.

All'atto della istituzione aveva i seguenti scopi:

1. di provvedere anche gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al sostentamento ed assistenza, anche mediante interventi di prevenzione e riabilitazione, delle persone anziane o inabili al lavoro profi-

cuo che avessero, secondo le disposizioni statali e regionali di settore diritto ad usufruire dell'assistenza pubblica ed aventi preferibilmente domicilio di soccorso nel Comune di Botticino,

2. consentire, entro il limite dei posti disponibili ed in armonia con le finalità espresse al punto precedente del presente statuto, l'ammissione a pagamento di anziani o inabili, non aventi diritto di usufruire dell'assistenza pubblica, con domicilio di soccorso nel Comune di Botticino o in altri Comuni, riservando posti letto per ricovero temporaneo e transitorio,
3. instaurare e consolidare ogni utile rapporto con Enti, Istituzioni e Associazioni.

#### **Art. 4 - Oggetto e scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Lo scopo della Fondazione è di offrire assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di natura residenziale, diurna e domiciliare nei confronti della popolazione in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione, con priorità nei confronti di soggetti residenti nel Comune di Botticino.

Spetta al regolamento di attuazione stabilire le modalità ed i criteri di accesso ai servizi gestiti dalla Fondazione.

La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi. Potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio.

La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all'attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività. Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione potrà gestire in locazione o a qualsiasi altro titolo (gratuito od oneroso) le strutture ritenute idonee.

La Fondazione potrà sostenere e incoraggiare con adeguate sovvenzioni finanziarie, tutte quelle attività di studio, di promozione e di divulgazione atte a sensibilizzare e potenziare l'assistenza.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs del 4 dicembre 1997 n.460.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 e n. 19 del 17/10/2003 da considerarsi parte integrante del presente Statuto.

L'amministrazione e la gestione del patrimonio dovranno essere finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della propria attività istituzionale. E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento dello stesso.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

#### **Art. 6 - Entrate dell'Ente**

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività e servizi istituzionali;
- b) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- c) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- d) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali,
- e) con i redditi derivanti dal patrimonio.

#### **Titolo II° - Organi della Fondazione**

##### **Art. 7 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- L'Organo di Consulenza tecnico contabile.

#### CAPO 1

##### **Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, compreso il Presidente.

I consiglieri sono nominati dall'Amministrazione Comunale di Botticino, senza vincolo di mandato o di rappresentanza, quale espressione della comunità territoriale di Botticino.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente alla prima adunanza presieduta dal Presidente uscente, se presente, o dal Consigliere Anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

##### **Art. 9 - Requisiti degli Amministratori**

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con comprovata esperienza nei settori socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto per almeno 2 anni una carica pubblica.

Non possono essere nominati coloro che risultano:

1. aver subito una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 58, 1° c, e articoli seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
2. essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. trovarsi in situazione debitoria nei confronti della Fondazione.

E' titolo di preferenza nella scelta fra due o più candidati:

- titolo di studio (laurea/diploma),
- avere esercitato senza demerito cariche pubbliche in amministrazioni dello Stato o equiparate.

##### **Art. 10 - Durata, rinnovo e decadenza del Consiglio di Amministrazione**

I consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti al massimo per due mandati.

La carica decorre dalla prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Entro 90 giorni dalla data della scadenza per fine mandato devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Presidente del Consiglio stesso, entro il termine di cui sopra, comunica al soggetto titolare del diritto di nomina dei Consiglieri ai sen-

si dell'art. 8 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di loro spettanza.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per più di tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, vengono dichiarati decaduti con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione stesso.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente o il Vice Presidente inoltra richiesta di nomina sostitutiva al soggetto titolare del diritto di designazione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto. I Consiglieri nominati in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione di cui entrano a far parte.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, per dimissioni o decadenza, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Nel caso suddetto il Presidente, entro 10 giorni, dal verificarsi di tale fattispecie con propria ordinanza, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione al soggetto titolare del diritto di nomina previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato o per la fattispecie prevista al comma precedente, rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio; in caso di adozione di atti difformi da quelli sopra indicati, gli stessi saranno ritenuti nulli.

Nel rispetto delle tavole fondative le cariche degli amministratori sono gratuite.

##### **Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione e viene convocato obbligatoriamente almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio preventivo e per la definizione delle linee programmatiche generali, l'altra per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio potrà essere inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo di lettera prioritaria. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante invio di telegramma, fax, e-mail, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In fase di insediamento il Presidente uscente o, in caso di sua mancanza, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla notifica dei provvedimenti

ti di nomina ai singoli Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con l'intervento della maggioranza dei membri assegnati ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Le deliberazioni in particolare riguardanti persone possono essere assunte a voti segreti, previa deliberazione del Consiglio.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Direttore, il quale esprime in merito il proprio parere di legittimità, e devono essere firmati da tutti i Consiglieri che sono intervenuti.

#### **Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è il titolare dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio :

- a) delibera le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- b) delibera i Regolamenti per l'organizzazione della Fondazione e le loro modifiche;
- c) approva il documento di programmazione economica triennale,
- d) approva il bilancio consuntivo annuale,
- e) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) approva il programma di conservazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare,
- g) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili,
- h) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- i) delibera le convenzioni con Enti, la costituzione e la modifica di forma associative istituzionali o cooperativistiche ammesse per legge;
- j) nomina il Direttore della Fondazione,
- k) delega l'ordinaria amministrazione al Direttore della Fondazione come previsto all'art. 17;
- l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;

Al fine di favorire la crescita ed il consolidamento di tutte le iniziative operative della Fondazione a favore degli anziani, il Consiglio di Amministrazione con successivo regolamento adotterà gli strumenti necessari per permettere il costruttivo contributo propositivo delle persone direttamente interessate ai problemi connessi alla realtà della Fondazione.

#### **Art. 13 - Adozione delle deliberazioni**

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Per le modificazioni dello statu-

to, occorre la presenza di tutti i componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Direttore e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

#### **CAPO 2**

##### **Art. 14 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione pubblica e privata inerente l'attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di comprovata urgenza e semprechè non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro i successivi trenta giorni.

##### **Art. 15 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento rappresentando la Fondazione di fronte ai terzi od in giudizio e dando esecuzione alla delibere del consiglio.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

#### **CAPO 3**

##### **Art. 16 - L'Organo di Consulenza tecnico contabile**

L'Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. L'Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Tale Organo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di consulenza tecnico contabile resta in carica per almeno 4 (quattro)

anni e sarà rieleggibile.

All'Organo di Consulenza tecnico contabile è corrisposta una indennità fissata dal Consiglio, con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

### **Titolo III° - Amministrazione e norme generali**

#### **Art. 17 - Il Direttore**

Il Direttore rappresenta il vertice gestionale della Fondazione, ed è, nella dotazione organica, la figura apicale. E' il responsabile del personale, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, pone in essere le decisioni del Consiglio di Amministrazione, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità, esercita i poteri gestionali e tecnici in conformità agli indirizzi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è il funzionario incaricato dell'U.R.P.

#### **Art. 18 - Direttore Sanitario**

Il Direttore Sanitario è il responsabile sanitario della struttura. Può essere nominato al di fuori della dotazione organica dal Consiglio di Amministrazione e collabora con il Direttore nella gestione del personale sanitario.

#### **Art. 19 Il personale**

Il personale è e rappresenta il servizio reso dalla Fondazione agli ospiti e di riflesso ai familiari. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 - Esercizi finanziari**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno ed è informato al principio del pareggio di bilancio. L'ente è obbligato alla formazione del bilancio preventivo, e consuntivo annuale, ed alla predisposizione di un documento di programmazione economica di durata triennale.

### **Titolo IV° - Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura**

#### **Art. 21 - Durata ed estinzione della Fondazione**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss.

del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. Laddove fosse impossibile provvedere nelle modalità di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS possibilmente con sede in Botticino, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 - Norma finale**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si farà riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to TOGNAZZI Vincenzo

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di numero quattro fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso CONSENTITO.

Capriolo, 6 ottobre 2016.



